



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI
ZIMELLA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO 3:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Rev. 1.1 del 20/06/2002

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	6
ART. 2 - DEFINIZIONI	6
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	6
ART. 3 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	6
ART. 4 - ORARI	6
ART. 5 - LIMITI MASSIMI	7
ART. 6 - EMERGENZE	7
ART. 7 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	7
ART. 8 - LAVORI DI BREVE DURATA	8
SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	8
ART. 9 - DEFINIZIONI	8
ART. 10 - LOCALIZZAZIONE	8
ART. 11 - LIMITI ED ORARI	9
ART. 12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	9
TITOLO III° DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	10
ART. 13	10
ART. 14	10
ART. 15	11
ART. 16	11
ART. 17	11
ART. 18	11
ART. 19	11
ART. 20	12
TITOLO IV° ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE	13
ART. 21 - MACCHINE DA GIARDINO	13
ART. 22 - MOTORI PER IRRIGAZIONE E SIMILI	13
ART. 23 - ALTOPARLANTI	14
ART. 24 - CANNONCINI ANTISTORNO	14
ART. 25 - RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	14
TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE	15
ART. 26 - USO DI IMPIANTI SONORI	15
ART. 27 - IMPIANTI TECNICI	15
TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	16
ART. 28	16
ART. 29	16
ART. 30	16
ART. 31	16

TITOLO VII° RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ	18
ART. 32 - OPERE IMPORTANTI	18
ART. 33 - SITI SENSIBILI	18
ART. 34 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI	19
ART. 35 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	19
ART. 36 - EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA SITI IN ZONA PRODUTTIVA	19
ART. 37 - CERTIFICATO DI AGIBILITÀ	20
ART. 38 - TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA	20
ART. 39 - LA COMMISSIONE EDILIZIA	20
TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	21
ART. 40 - ACCERTAMENTI	21
ART. 41 - MISURAZIONI E CONTROLLI	21
ART. 42 - SANZIONI	21
ART. 43	22

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

DI ZIMELLA :

**Bozza del Regolamento per la
disciplina delle Attività rumorose**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Zimella, 20 giugno 2002

GRUPPO DI LAVORO

ing. Vincenzo BACCAN


ing. Stefano SCARPARO

ing. Enrico RAGAZZO

p.i. Alessandro BOLDO

IL CAPOGRUPPO

ing. Vin



TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art. 2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art. 4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
- b) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o stradali in prossimità o all'interno delle zone abitate è consentita anche oltre l'orario precedentemente definito, se ciò si manifesta necessario per il completamento di lavorazioni già iniziate.

art. 5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 8 - Lavori di breve durata

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 7, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 4.

Sezione 2
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art. 9 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione, con o senza l'utilizzo di strumentazioni musicali (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare.

art. 10 - Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 9, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune. Le attività di cui all'art. 9 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

art. 11 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 9 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si applica il criterio differenziale. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq, 1m).

art. 12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 9 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 al presente Regolamento.

Per tutte le attività non comprese in tabella 1 e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5. Il Sindaco, sentito eventualmente il parere dei Servizi interessati (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO III°

DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 13

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art. 14

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 15

Agli esercizi pubblici è consentito:

- a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 24:00;
- b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 24:00.

art. 16

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in assenza di lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

art. 17

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 15 e 16 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 18

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 17.

art. 19

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 15, 16 e 18 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

art. 20

I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22.00 sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica.

TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 21 - Macchine da giardino

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nei centri abitati e nei nuclei abitati ISTAT, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
- b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati.

art. 22 - Motori per irrigazione e simili

L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di trattrici agricole per l'irrigazione dei campi è consentito:

- a) nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 20 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA;
- b) nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 300 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA;
 - dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA.

art. 23 - Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art. 24 - Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 25 - Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane;
- b) particolari ricorrenze.

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE

art. 26 - Uso di impianti sonori

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

art. 27 - Impianti tecnici

L'impianto e l'uso di macchinari nei garages, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 28

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore e sirene.

art. 29

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

art. 30

Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 29 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 31

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

TITOLO VII° RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

art. 32 - Opere importanti

In occasione della richiesta di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:

1. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
2. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
3. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
4. discoteche
5. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
6. impianti sportivi e ricreativi
7. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una documentazione di previsione di impatto acustico.

art. 33 - Siti sensibili

In occasione della richiesta di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

1. scuole e asili nido
2. ospedali
3. case di cura e di riposo
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani
5. nuove lottizzazioni residenziali nonché autorizzazioni per nuove lottizzazioni prossime alle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 32

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione.

art. 34 - Attività produttive e commerciali

In occasione della richiesta di rilascio delle concessioni edilizie relative a:

1. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive
2. postazioni di servizi commerciali polifunzionali

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti una documentazione di previsione di impatto acustico, anche tramite autocertificazione.

La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti stessi.

art. 35 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. In occasione della richiesta di rilascio delle concessioni edilizie relative a:

- a. edifici adibiti a residenza o assimilabili
- b. edifici adibiti ad uffici o assimilabili
- c. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- d. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili
- e. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- f. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- g. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere dovranno produrre una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare, ai sensi del DPCM 5/12/97.

2. In occasione della richiesta del certificato di agibilità delle medesime opere, dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio una documentazione di collaudo o una autocertificazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi fissati dal D.P.C.M. 5/12/97.

art. 36 - Edifici adibiti a residenza siti in zona produttiva

In occasione della richiesta di rilascio della concessione edilizia relativa agli edifici adibiti a residenza o assimilabili, la cui realizzazione è prevista in aree di classe acustica V^a o in z.t.o. di tipo artigianale e/o industriale, dovrà essere prodotta una relazione tecnica o una autocertificazione attestante che all'interno degli ambienti abitativi saranno presenti livelli sonori inferiori a quelli che permettono l'applicabilità del criterio differenziale.

art. 37 - Certificato di agibilità

Se non precedentemente prodotta al momento della richiesta di concessione edilizia, in occasione della richiesta di:

1. rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
2. licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio una documentazione di previsione di impatto acustico, anche tramite autocertificazione.

art. 38 - Tecnici competenti in acustica

La documentazione di cui ai precedenti artt. 32, 33, 34, 35, 36 e 37 deve essere redatta da tecnici competenti in acustica che risultino iscritti al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 e 8 della L. 447/95.

art. 39 - La commissione edilizia

Limitatamente ai pareri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle opere indicate ai precedenti articoli 32, 33, 34, 35, 36 e 37, può essere nominato un esperto in acustica che possieda i titoli di cui al precedente art. 38.

TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 40 - Accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art. 41 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.; qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

art. 42 - Sanzioni

L'inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 ad euro 3.098,74. In caso di reiterazione della violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 689/81.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

art. 43

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene e di Polizia Urbana, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene e di Polizia Urbana.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

Allegati
al Regolamento per la disciplina
delle attività rumorose

**allegato 1
(cantieri edili)**

Testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

* * *

allegato 2
(cantieri stradali)

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, **entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività.

* * *

allegato 3
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____ sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
_____ da effettuarsi in _____,
via _____ n. _____ nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____ in deroga agli orari e limiti stabiliti nel
Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

allegato 4
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
A CARATTERE TEMPORANEO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

C O M U N I C A

che nei giorni _____ e negli orari _____
in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere
temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

allegato 5
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta
legale
o marca
da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della • manifestazione • ditta _____
(via, n.civico, località telefono)
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____

al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

allegato 6

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti del disturbo da rumore e, più in generale, dell'inquinamento acustico.

Le informazioni minime che devono essere contenute nelle Valutazioni di impatto acustico sono le seguenti:

a) attività produttive

- 1) descrizione dell'attività che verrà svolta;
- 2) planimetria dello stabilimento con localizzazione sulla stessa delle sorgenti di rumore;
- 3) descrizione delle sorgenti di rumore, sia interne che esterne;
- 4) descrizione dell'ubicazione dell'insediamento, con planimetria sufficiente a rappresentare le classi acustiche delle zone circostanti;
- 5) indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza dalle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc.);
- 6) se lo svolgimento dell'attività comporta un incremento significativo del flusso di traffico (ad esempio centri di betonaggio), valutazione del volume di traffico indotto (presumibile) espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- 7) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento delle sorgenti di rumore; per rumori a tempo parziale indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
- 8) indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); la previsione potrà essere elaborata per mezzo di software specifici di simulazione (ad esempio Mithra, Soundplan, Raynoise, etc.) o per mezzo di calcoli effettuati in conformità alle norme tecniche vigenti (UNI, ISO, etc.); in entrambi i casi descrivere il procedimento di calcolo e i risultati ottenuti;
- 9) confronto tra i valori risultanti e i limiti (**sia assoluti che differenziali**) previsti dalle classi acustiche delle zone circostanti;
- 10) se i livelli sonori calcolati in corrispondenza del ricettore sono tali da prevedere l'applicabilità del criterio differenziale, indicare i livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
- 11) descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995 e dai successivi decreti attuativi, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- 12) descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 non fossero rispettati.

b.I°) attività commerciali

- 1) descrizione dell'attività che verrà svolta;
- 2) planimetria dell'edificio con localizzazione sulla stessa delle sorgenti di rumore;
- 3) descrizione delle sorgenti di rumore, sia interne che esterne;
- 4) descrizione dell'ubicazione dell'edificio, con planimetria sufficiente a rappresentare le classi acustiche delle zone circostanti;
- 5) indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza dalle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc.);
- 6) se lo svolgimento dell'attività comporta un incremento significativo del flusso di traffico (ad esempio discoteche o centri commerciali), valutazione del volume di traffico indotto (presumibile) espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- 7) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento delle sorgenti di rumore; per rumori a tempo parziale indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
- 8) indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); la previsione potrà essere elaborata per mezzo di software specifici di simulazione (ad esempio Mithra, Soundplan, Raynoise, etc.) o per mezzo di calcoli effettuati in conformità alle norme tecniche vigenti (UNI, ISO, etc.); in entrambi i casi descrivere il procedimento di calcolo e i risultati ottenuti;
- 9) confronto tra i valori risultanti e i limiti (**sia assoluti che differenziali**) previsti dalle classi acustiche delle zone circostanti;
- 10) se i livelli sonori calcolati in corrispondenza del ricettore sono tali da prevedere l'applicabilità del criterio differenziale, indicare i livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
- 11) descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995 e dai successivi decreti attuativi, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- 12) descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 non fossero rispettati.

b.II°) locali con attività musicale o di intrattenimento danzante

Per questa tipologia di attività commerciali, oltre a quanto già indicato per le "normali" attività commerciali, la documentazione va integrata con:

- 1) descrizione dell'impianto di diffusione sonora utilizzato;
- 2) elaborazione dei punti 8, 9 e 10 per bande di frequenza e non solo per livelli equivalenti ponderati A;
- 3) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, consegna della documentazione prevista dal DPCM 215/99 (certificato di taratura e collaudo dell'impianto di diffusione sonora e verifica di conformità ai livelli di Legge).

NOTA: tutta la documentazione deve essere firmata da tecnico competente in acustica iscritto all'elenco della rispettiva regione di appartenenza.

TABELLA 1

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER SITO (non consecutivi)	LIMITE dBA in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5	70	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	15	65	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
3	CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO (ad es. nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	15	65	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	<=15	15	65	24	non si applica
6	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	>15	>15	55	24	non si applica
7	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	45	65	9 - 13 15 - 24	non si applica

(1) comprende anche il sound check pomeridiano